

ALLIANZ ULTRA: REGOLE DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Questo documento illustra il **regolamento di Allianz Ultra** e contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo **Allianz Ultra**, con particolare riferimento ai meccanismi di evoluzione ed aggiornamento delle garanzie scelte dal Contraente. Le condizioni di assicurazione di dettaglio relative a ciascun prodotto sono descritte e regolate all'interno dei relativi Set Informativi.

1) Definizioni

Al fine di rendere più chiara la lettura del **regolamento** si invita a prendere atto del significato di alcune espressioni o "parole chiave" ricorrenti all'interno del presente documento.

Allianz Ultra: il modello assicurativo innovativo creato da Allianz per consentire ai propri Clienti di gestire le loro diverse esigenze assicurative e di comporre il proprio **Programma di protezione** all'interno di una relazione contrattuale unitaria ed elastica, caratterizzata dall'impegno di Allianz di rivedere periodicamente e, se del caso, aggiornare i propri prodotti, denominati **Ambiti di rischio**, applicando le condizioni di assicurazione più aggiornate anche ai rapporti già in essere.

Ambiti di rischio: i singoli prodotti offerti da Allianz ai Clienti **Allianz Ultra** per soddisfare le loro esigenze di copertura dei diversi rischi che riguardano la persona e il patrimonio. Gli **Ambiti di rischio** prevedono la possibilità di scegliere, al loro interno, la **Soluzione** di garanzia preferita e possono essere acquistati separatamente o in formule combinate che compongono il **Programma di protezione** del Cliente.

Edizione: le condizioni di assicurazione contenute in ognuno degli **Ambiti di rischio**. E' identificata dall'anno e dal mese del suo rilascio. Ogni successiva variazione delle condizioni di assicurazione comporterà, per ciascun **Ambito di rischio** interessato, il rilascio di una nuova ed aggiornata **Edizione**, anch'essa identificata dall'anno e mese del relativo rilascio.

Soluzione: il livello di servizio e di copertura scelto dal Contraente all'interno dell'**Ambito di rischio** in funzione della maggiore o minore ampiezza dei servizi assicurativi richiesti.

Programma di protezione: l'insieme degli **Ambiti di rischio** e delle **Soluzioni** di garanzie selezionate e scelte dal Contraente, all'atto della sottoscrizione iniziale della **Polizza** o successivamente.

Polizza: il documento contrattuale sottoscritto dal Contraente in cui viene descritto il **Programma di protezione** acquistato e vengono raccolte alcune rilevanti dichiarazioni del Contraente medesimo.

Best Guarantee clause: la clausola che consente all'Assicurato di liberamente scegliere, laddove lo preferisca, che il sinistro venga liquidato, anziché alle condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro, alle condizioni di assicurazione contenute, al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, negli **Ambiti di rischio** acquistati. Il rilascio di una nuova **Edizione** sarà da considerarsi applicabile, ai fini della liquidazione del sinistro, a far tempo dalla prima scadenza annuale della **Polizza** successiva al rilascio, salvo quanto previsto in dettaglio dall'art. 10 del presente regolamento, a condizione che la nuova **Edizione** abbia modificato almeno una **Soluzione** acquistata dal Contraente.

2) Cos'è Allianz Ultra?

È un modello assicurativo innovativo pensato con l'obiettivo di fornire al Contraente la possibilità di costruire il suo personale **Programma di protezione**, idoneo a soddisfare in modo mirato le esigenze di copertura di cui sente e sentirà il bisogno.

Con **Allianz Ultra** il Contraente potrà assemblare le sue **Soluzioni** di garanzia all'interno di una relazione contrattuale elastica e dinamica e scegliere i singoli prodotti assicurativi, **denominati Ambiti di rischio**, che andranno a comporre il **Programma di protezione**.

Tale **Programma di protezione** potrà essere via via integrato o modificato, allargando o restringendo gli **Ambiti di rischio**, e scegliendone di nuovi.

3) Cosa Offre Allianz Ultra?

Entrando nel sistema **Allianz Ultra** il Contraente potrà proteggersi dai rischi che lo riguardano e comporre il suo **Programma di protezione**, sottoscrivendo la propria **Polizza** e scegliendo tra i **Ambiti di rischio** finalizzati alla protezione del patrimonio e della persona.

A titolo esemplificativo gli **Ambiti di rischio** offerti da Allianz possono riguardare:

- Il Fabbricato
- Il Contenuto
- Le Catastrofi naturali
- La Responsabilità civile
- La Tutela legale
- Gli Animali domestici

All'interno di ciascun **Ambito di rischio** il Contraente potrà selezionare una determinata **Soluzione** scegliendo tra quelle proposte da Allianz in funzione del maggiore o minore livello dei servizi assicurativi richiesti.

La selezione iniziale del **Programma di protezione** potrà esser modificata, integrando il **Programma di protezione** con altri **Ambiti di rischio**, o cambiando, all'interno dello stesso **Ambito di rischio**, la **Soluzione** prescelta in funzione di un'eventuale sopravvenuta maggiore o minor esigenza di copertura.

Allianz nel tempo potrà prevedere nuovi **Ambiti di rischio** o modificare o eliminare alcuni tra quelli previsti al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale richiesta di integrazione del **Programma di protezione** in corso di contratto potrà avvenire alle sole condizioni di assicurazione previste al tempo della relativa richiesta. Per tale ragione il **Programma di protezione** potrà essere integrato anche acquistando nuovi **Ambiti di rischio** che non erano previsti nell'**Edizione** vigente al tempo della iniziale sottoscrizione della **Polizza**.

Il Contraente potrà anche chiedere di escludere, in vista delle scadenze inizialmente prescelte, gli **Ambiti di rischio** dei quali riterrà di non sentire più il bisogno. Il tutto alle condizioni meglio specificate all'art. 14 (disdetta) del presente **regolamento**.

4) Il Programma di protezione e l'impegno di Allianz

Allianz si impegna a monitorare costantemente i contenuti dei singoli **Ambiti di rischio**, di **Edizione** in **Edizione**, al fine di soddisfare al meglio le esigenze della propria clientela.

L'impegno di Allianz a rivedere e se del caso migliorare i livelli di servizio sarà, per il Contraente e per l'Assicurato, una garanzia di poter disporre di coperture sempre aggiornate ed al passo coi tempi. Il **Programma di protezione** inizialmente sottoscritto dal Contraente potrà dunque evolvere, adeguandosi alle nuove e diverse condizioni di assicurazione eventualmente previste nelle **Edizioni** successive a quella vigente al tempo della stipula della **Polizza**.

Per questa ragione, sottoscrivendo la **Polizza**, il Contraente prenderà atto dell'impegno di Allianz e dichiarerà sin dal principio di accettare (anche per conto dell'Assicurato, se diverso dal Contraente) l'eventuale evoluzione delle condizioni di assicurazione che la Compagnia potrà introdurre nelle successive **Edizioni**, che saranno dunque da intendersi come naturalmente sostitutive di quelle inizialmente acquistate.

L'ultima **Edizione applicabile** sarà quella che regolerà il rapporto contrattuale.

Fermo restando l'impegno di Allianz ad aggiornare **Allianz Ultra** nell'interesse della clientela, il Contraente (o l'Assicurato se diverso) resterà libero, in caso di sinistro, di chiedere che la prestazione liquidativa sia resa nel rispetto di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione vigenti al tempo della sottoscrizione della **Polizza**, se preferite. Ciò per effetto della clausola di miglior garanzia (**Best Guarantee clause**) di cui ai successivi artt. 11 e 12.

5) Allianz Ultra e gli Ambiti di rischio. Come comporre il Programma di protezione

Ciascun **Ambito di rischio** costituisce un prodotto a sé stante, con proprie garanzie assicurative e proprie regole di funzionamento, che si trovano descritte nelle condizioni di assicurazione contenute nel relativo Set Informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della **Polizza**, unitamente al presente **regolamento**. Ciascun **Ambito di rischio** può essere acquistato singolarmente, laddove consentito, o in combinazione con altri **Ambiti di rischio** e prevede più **Soluzioni** crescenti, in funzione della maggiore ampiezza delle coperture (ad esempio, **Soluzioni Essential, Plus, Premium e Top**). Il Contraente potrà in corso di contratto sostituire la **Soluzione** inizialmente prescelta con altra, di maggiore o minore ampiezza, in funzione dei mutati bisogni ed esigenze (proprie e dell'Assicurato). L'insieme degli **Ambiti di rischio** acquistati ed indicati in **Polizza** integra il **Programma di protezione** del Cliente.

6) Durata della Polizza; durata e decorrenza dei singoli Ambiti di rischio

La **Polizza** ha una durata variabile, dipendente dalla durata delle garanzie presenti negli **Ambiti di rischio** acquistati. La durata e la decorrenza delle garanzie relative a ciascun **Ambito di rischio** è indicata in **Polizza**, alle condizioni di assicurazione stabilite nei Set Informativi relativi ad ogni singolo **Ambito di rischio**. L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del premio, come disciplinato dal successivo articolo 7 «Pagamento del premio», fermi restando gli eventuali periodi di carenza previsti nelle condizioni di assicurazione dei singoli **Ambiti di rischio**.

7) Pagamento del premio

Alla prima emissione la **Polizza** espone il premio totale annuale, corrispondente alla somma dei premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** acquistato, con indicazione dell'eventuale frazionamento rateale e delle relative imposte.

Il premio, pur frazionabile, sarà sempre indicato su base annuale e potrà essere assoggettato a meccanismi di indicizzazione da far valere di anno in anno, in caso di durate poliennali o in caso di rinnovo automatico, anche in relazione a singoli **Ambiti di rischio**. Nel caso in cui, in corso di contratto, il Contraente modifichi il suo **Programma di protezione**, acquistando nuovi **Ambiti di rischio**, escludendone alcuni, aumentando o diminuendo il livello di servizio relativo ad un **Ambito di rischio** già acquistato, sarà esposto il nuovo **Programma di protezione** ed i premi relativi a ciascun **Ambito di rischio** che lo compongono, comprensivi delle relative imposte, indicando il nuovo premio complessivo da versare alla successiva scadenza annuale. Nel caso in cui venga richiesta la decorrenza immediata di nuove garanzie aggiuntive, la **Polizza** riporterà separatamente l'eventuale rateo di premio da pagare dal giorno di effettiva decorrenza delle nuove garanzie fino alla prima scadenza annuale.

8) Acquisto di nuovi Ambiti di rischio e modifica del Programma di protezione

In corso di contratto il Contraente potrà aumentare il suo livello di protezione acquistando altri **Ambiti di rischio** idonei a soddisfare eventuali nuovi bisogni o nuove esigenze assicurative.

In tal caso, la decorrenza delle garanzie previste dal nuovo o dai nuovi **Ambiti di rischio** sarà fatta coincidere con la prima ricorrenza annuale del contratto, onde allineare la gestione dei diversi **Ambiti di rischio**, anche quanto al pagamento del premio complessivamente dovuto.

Il pagamento del nuovo premio annuale complessivamente dovuto sarà effettuato con le modalità indicate nel **nuovo documento di Polizza, che il Contraente dovrà sottoscrivere**.

Nel caso in cui il Contraente chieda la decorrenza anticipata od immediata delle coperture, la durata del nuovo **Ambito di rischio** sarà pari alla sommatoria della frazione di anno mancante al completamento della annualità in corso con la durata naturale (annuale o poliennale) del nuovo **Ambito di rischio**.

In tal caso sarà richiesto, prima dell'attivazione della garanzia, il pagamento del conguaglio di premio relativo alla frazione d'anno da coprire prima della successiva decorrenza annuale.

Nel caso in cui la modifica del **Programma di protezione** avvenga successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

9) Modifica dell'Ambito di rischio

In corso di contratto il **Contraente** potrà aumentare o diminuire il suo livello di protezione all'interno del medesimo **Ambito di rischio**, passando ad una **Soluzione** superiore o inferiore rispetto a quella inizialmente prescelta.

La modifica potrà avvenire in occasione della scadenza ma anche prima della scadenza dell'**Ambito di rischio** inizialmente acquistato, con ogni conseguente regolazione del premio.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1897 c.c. in caso di diminuzione del rischio assicurato.

Nel caso in cui la modifica sia stata richiesta successivamente al rilascio di una nuova **Edizione** valgono le regole stabilite nel successivo art. 13.

10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz Ultra e nuove Edizioni

Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli **Ambiti di rischio**. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l'accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche **degli andamenti e della sostenibilità tecnica** relativa alle **Soluzioni** di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi **Ambiti di rischio**. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più **Ambiti di rischio** rilasciando una **nuova Edizione e adeguando automaticamente** alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione **tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza** successivo al rilascio della nuova **Edizione**. Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell'inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l'adeguamento sarà posticipato al successivo rinnovo annuale, salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.

All'atto della sottoscrizione della **Polizza** il Contraente dichiarerà di conoscere ed approvare il presente **regolamento** ed il meccanismo evolutivo di automatico adeguamento del contratto alle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive **Edizioni** realizzate durante la vigenza del contratto; condizioni di assicurazione da considerarsi sostitutive rispetto a quelle originariamente previste e perciò applicabili ai rapporti già in corso ed agli **Ambiti di rischio** già acquistati.

Il rapporto contrattuale, con riferimento ai singoli **Ambiti di rischio**, sarà dunque regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate e descritte nell'ultima **Edizione**. L'automatico adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall'Assicurato prima della realizzazione della nuova **Edizione**. Così, ad esempio, l'eventuale variazione delle regole di evoluzione tariffaria varrà soltanto per i rinnovi posteriori alla prima scadenza annuale successiva al rilascio della nuova **Edizione**. Allo stesso modo, le eventuali nuove procedure per la richiesta di indennizzo e/o la liquidazione della prestazione dovuta nei casi previsti dalla **Polizza** saranno applicabili soltanto alle denunce di sinistro presentate successivamente al rilascio della nuova **Edizione**. Rimane ferma, comunque, l'applicazione della regola di miglior vantaggio per l'Assicurato prevista, in caso di sinistro (o di accadimento dell'evento assicurato), **dalla clausola Best Guarantee** descritta nei successivi artt. 11, 12 e 13.

Le condizioni di assicurazione previste nella nuova **Edizione** saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all'**Edizione applicabile**, nell'area riservata del Contraente, indicando la data dell'ultima **Edizione** aggiornata. Le condizioni di assicurazione originariamente vigenti saranno comunque mantenute in evidenza nell'area riservata del Contraente per il tempo occorrente a consentirgli di eventualmente esercitare, con la corretta informativa e la giusta consapevolezza, le opzioni previste dalla **Best Guarantee clause** di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

Allianz inserirà nell'area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli **Ambiti di rischio** acquistati previste dalla nuova **Edizione**, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all'Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.

11) Best Guarantee clause: La Clausola di “miglior garanzia” e l'ulteriore tutela del Contraente

L'adeguamento automatico del contratto alle condizioni di assicurazione contenute nelle successive **Edizioni**, se diverse, costituisce un tratto distintivo di **Allianz Ultra** e mira a garantire a tutti gli Assicurati l'applicazione, in ciascun **Ambito di rischio**, delle condizioni di assicurazione stabilite dall'**Edizione** più aggiornata.

Per questo motivo, in ipotesi di sinistro, il Contraente (o l'Assicurato, se diverso) sarà liquidato alle condizioni di assicurazione previste dall'**Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro, anche se diverse da quelle sottoscritte e contenute negli **Ambiti di rischio** originariamente acquistati.

Primo obiettivo di Allianz è di proteggere gli interessi della propria clientela e garantire che il contratto sia sempre regolato dalle condizioni di assicurazione più aggiornate, semplici e chiare, in quanto ritenute più favorevoli.

Fermo quanto sopra, è con lo scopo di rispettare eventuali diverse indicazioni degli aventi diritto che, in caso di sinistro, è concessa all'Assicurato la possibilità di liberamente scegliere, laddove lo preferisse, che il sinistro medesimo continui ad esser gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione inizialmente stabilite negli **Ambiti di rischio** acquistati e descritti nell'**Edizione** vigente al tempo della sottoscrizione della **Polizza**. Tale facoltà di scelta è descritta nel successivo art. 12.

12) Modalità di esercizio della *Best Guarantee clause* in caso di sinistro

Anche al fine di privilegiare le esigenze di più celere liquidazione, il sinistro sarà gestito e liquidato alle condizioni di assicurazione previste nell'ultima **Edizione applicabile** al tempo della denuncia di sinistro e presente nella sua area personale.

Nel formulare, laddove possibile, la propria offerta di pagamento, alle condizioni aggiornate di **Allianz Ultra**, Allianz fornirà all'Assicurato un supporto adeguato per ricordargli la sua opzione di scelta e consentire allo stesso di confrontare adeguatamente le condizioni di assicurazione aggiornate di **Allianz Ultra** e quelle inizialmente sottoscritte e, conseguentemente, orientare al meglio la sua decisione verso la modalità di liquidazione preferita.

A tal fine, l'**Edizione applicabile** al momento della denuncia di sinistro sarà messa a disposizione del Contraente fino alla totale definizione del sinistro stesso.

Per avvalersi della facoltà di scelta l'Assicurato dovrà rivolgersi, entro 20 giorni dall'eventuale formulazione dell'offerta, al proprio Agente od al canale di contatto messogli a disposizione da Allianz. Decorso quel termine, l'offerta eventualmente formulata dovrà intendersi accettata.

Nel caso in cui dichiarare di preferire l'applicazione delle condizioni di assicurazione originariamente vigenti, il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione – sarà regolato da quell'**Edizione**, ferma restando la possibilità, per eventuali sinistri successivi, di continuare ad avvalersi della **Best Guarantee clause**.

Nel caso in cui opti per la liquidazione alle condizioni di assicurazione aggiornate, l'Assicurato – e il Contraente se diverso – sarà invitato a formalizzare il suo consenso ed a sottoscrivere una nuova **Polizza** che sarà rilasciata alle condizioni di assicurazione aggiornate dell'ultima **Edizione** rilasciata da Allianz. In caso di sottoscrizione della nuova **Polizza**, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata, non sarà possibile e la **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione all'**Edizione** richiamata nell'ultima **Polizza** sottoscritta di **Allianz Ultra**, e non invece per il passato.

Il silenzio o l'inerzia dell'Assicurato o del Contraente ed il mancato esercizio dell'opzione non varranno quale comportamento concludente e la **Polizza** rimarrà invariata anche nel caso di effettivo incasso della somma liquidata da Allianz.

La **Best Guarantee clause** non si applicherà né alle Prestazioni in forma specifica, che sempre saranno erogate alle condizioni di assicurazione più aggiornate di **Allianz Ultra**, né alle prestazioni di assistenza, né alle ipotesi in cui la modifica contrattuale, e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

La clausola non sarà neppure applicabile in tutti i casi in cui le condizioni di assicurazione aggiornate all'**Edizione** vigente al momento della denuncia di sinistro escludano integralmente prestazioni assicurative previste dalle condizioni di assicurazione originarie. In tal caso il sinistro sarà gestito e liquidato sulla base delle sole condizioni di assicurazione del contratto originario.

Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di **Allianz Ultra** e la conseguente applicazione della **Best Guarantee clause** non saranno vevoli per eventuali **Edizioni** speciali create per determinati segmenti di clientela.

13) Aggiornamento di Allianz Ultra e *Best Guarantee clause* in caso di modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio

Nel caso in cui il Contraente decida di modificare o restringere, ampliare il suo **Programma di protezione**, aggiungendo o sostituendo un **Ambito di rischio** o modificandone il contenuto e scegliendo una diversa **Soluzione** di servizio, potrà farlo

soltanto aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime **Edizioni** disponibili sul mercato, anche in relazione ad eventuali ulteriori **Ambiti di rischio** non toccati dalla richiesta di modifica. In tal caso il Contraente dovrà sottoscrivere una nuova **Polizza** e non potrà domandare, per eventuali sinistri futuri, l'applicazione delle regole liquidative previste nell'**Edizione** originariamente acquistata. La **Best Guarantee clause** varrà dunque solo in relazione alle eventuali successive **Edizioni**, e non invece per il passato.

La presente disposizione non si applica:

- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare ordinariamente, rispetto ad uno o più **Ambiti di rischio**, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate **Edizioni** diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della **Polizza**.

14) Recesso e diritto di disdetta

Qualora previsto il diritto di recesso in caso di sinistro, Allianz non potrà esercitarlo in tutti i casi in cui il Contraente abbia formalizzato il suo consenso per la liquidazione del sinistro secondo le condizioni di assicurazione aggiornate e sottoscritto la nuova **Polizza**. In tal caso il diritto di recesso, previsto dalla nuova **Polizza**, varrà soltanto per i sinistri successivi, sempre che nel frattempo non sia stata rilasciata una nuova **Edizione** ed il Cliente abbia ancora una volta esercitato l'opzione e sottoscritto una nuova **Polizza** aggiornata.

In ogni caso il recesso vale per un singolo **Ambito di rischio** e non si estende agli altri che eventualmente compongono il **Programma di protezione**.

Per gli **Ambiti di rischio** soggetti a tacito rinnovo, il Contraente sarà libero di esercitare la propria disdetta su ciascun singolo **Ambito di rischio**, mantenendo viva l'operatività degli altri **Ambiti di rischio** che eventualmente compongono il suo **Programma di protezione**.

L'eventuale scelta di ridurre il **Programma di protezione**, escludendo un **Ambito di rischio**, potrà essere effettuata in ogni momento, nel rispetto delle regole di disdetta di ciascun singolo **Ambito di rischio**.

Nel caso in cui la Compagnia intenda disdettare uno o più **Ambiti di rischio**, il Contraente potrà esercitare a sua volta il proprio diritto di disdetta per uno o più degli altri **Ambiti di rischio** non disdettati dalla Compagnia, anche oltre la scadenza del termine previsto a suo favore, ma comunque entro la nuova decorrenza di **Polizza** ed a condizione che non si siano verificati sinistri (tra la scadenza del termine di disdetta inizialmente previsto e la nuova decorrenza di **Polizza**).

15) Rinvio

Per tutto quanto qui non specificamente disciplinato valgono le disposizioni e le condizioni di assicurazione descritte nel **Set Informativo** consegnato al Contraente unitamente al presente **regolamento** prima della sottoscrizione della **Polizza**.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra – Casa e Patrimonio Tutela Legale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, che offre prestazioni di rimborso delle spese/oneri legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ In caso di controversia che coinvolga l'Assicurato, l'Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria della stessa e, nel caso in cui essa non dovesse andare a buona fine, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese legali/oneri da questi sostenute, per cui sono disponibili le seguenti Soluzioni.

La **Soluzione Essential** contiene la combinazione delle seguenti garanzie/prestazioni:

- ✓ Garanzia Casa: controversie correlate o connesse all'abitazione;
- ✓ Orientamento Giuridico telefonico;

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie/prestazioni della Soluzione Essential, anche le seguenti:

- ✓ Veicoli guidati con Patente (solo per controversie relative a incidente stradale);
- ✓ Rimborsi complementari;

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alle garanzie/prestazioni della Soluzione Plus, anche la seguente:

- ✓ Veicoli guidati con Patente (estesa a tutte le controversie relative alla circolazione stradale);

La **Soluzione Top**:

- ✓ contiene tutte le garanzie/prestazioni della Soluzione Premium, con l'aggiunta di un massimale supplementare per difesa penale in caso di incidente stradale;

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie è escluso il pagamento di:

- ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. Oneri e spese diversi da quelli tassativamente indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo.
- ✓ Per le garanzie "Veicoli Guidati con patente", esclusivamente per l'ipotesi di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero.
- ✓ La garanzia Risarcimento Garantito vale per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana;



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui se ne è avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennialità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennialità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennialità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio – Tutela Legale"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti ("Essential", "Plus", "Premium" e "Top").

Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel set informativo.

L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al set informativo, e che integrano le condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni**

	previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.
L'assicurazione in generale	L'Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l'Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l'Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenute per l'intervento di un legale; - le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato; - le spese per un perito nominato dall'Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti; - le spese per un perito nominato dall'Assicurato, con il consenso preventivo dell'Impresa; - le spese di giustizia nel processo penale; - le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; - le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; - le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa; - le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; - il contributo unificato nel processo civile; - le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro - le spese attinenti l'esecuzione forzata, indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.
Casa	
Casa (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	La garanzia opera con riguardo all'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, esclusivamente per le seguenti fattispecie: <u>AMBITO CIVILE</u> - l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell'art. 1669 codice civile; - le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza di responsabilità civile. - le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio; - le controversie derivanti da contratti relativi all'abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze; - le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione

	che l'Assicurato sia il conduttore; - le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, che non superino la durata massima di sei mesi, nei quali l'Assicurato sia il conduttore. Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell'Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l'eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio: - riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali; - procedura di sfratto per morosità. La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast, a condizione che l'attività: - sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6; - sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare; - sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni. Si precisa che la copertura assicurativa non comprende le controversie relative o connesse all'esercizio delle attività ricettive sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia. Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - l'Assicurato comunichi per iscritto all'Impresa la data di inizio del trasloco; - la nuova abitazione costituisca l'abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dalla garanzia Casa. In assenza di tali condizioni, la copertura non opera. La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione. Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente dovrà comunque regolarizzare la posizione assicurativa, chiedendo all'Impresa la sostituzione della copertura assicurativa. <u>AMBITO PENALE</u> - l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell'Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Orientamento Giuridico telefonico	
Orientamento Giuridico telefonico (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	L'Assicurato, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, potrà: - usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità, su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata. - ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa:

	-se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura; -come attivare la copertura in modo corretto; -come l'Impresa gestisce la pratica di Sinistro.
Veicoli guidati con Patente	
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione "Plus")	La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dell'Assicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: <u>AMBITO PENALE</u> - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali.
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione "Premium")	La garanzia vale in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del Sinistro, non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale. La garanzia opera: - a favore dell'Assicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi; - a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato; - a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: <u>AMBITO CIVILE</u> - l'azione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari/riparatori. <u>AMBITO PENALE</u> - la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il

	Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale.
Veicoli guidati con Patente (operante per la Soluzione "Top")	In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione "Premium" in relazione alla garanzia "Veicoli guidati con Patente", la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda, l'impresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali.
Rimborsi Complementari	
Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" a completamento delle garanzie Veicoli guidati con Patente)	La copertura assicurativa vale per: - il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino a un'officina di riparazione più vicina; l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute; - Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato deve far pervenire all'Impresa la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente; - le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, entro il limite indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Riduzione del premio per durata poliennale	In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia Famiglia (selezionabile per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")	La garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dell'Assicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dell'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale. La garanzia opera esclusivamente per le seguenti fattispecie: <u>AMBITO CIVILE</u> - l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere: - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità; - l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto in qualità di: - passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante; - pedone; - conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida; - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica; - le controversie derivanti da contratti conclusi dall'Assicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce; - le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto

	dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, la presente garanzia opera a primo rischio, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza di responsabilità civile. - le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti; - le controversie relative all'uso di aerei a motore, a condizione che l'Assicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove a meno che si tratti di regolarità pura; Si precisa che, in relazione all'operatività della copertura riferita esclusivamente all'ambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali. <u>DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE</u> La copertura assicurativa vale, sempre relativamente all'ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell'ambito del diritto di famiglia: - separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto; - separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l'unicità del massimale. Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia dato luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall'Impresa e a condizione che sussista continuità di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all'atto della proposizione della nuova domanda. Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili. La copertura, inoltre, è operante in caso di: - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto; - istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto; - ricorso per l'istituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto. <u>AMBITO PENALE</u> - l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio. Nel caso in cui, però, l'Assicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi previste per la garanzia "Risarcimento Garantito", l'eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà la facoltà di agire in sede civile; - la difesa nei procedimenti per Reati colposi; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. L'Assicurato ha comunque
--	---

	l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale; - la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
Risarcimento Garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, quando selezionata)	La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia e agisce con le modalità di seguito descritte. A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI La copertura assicurativa viene prestata a favore dell'Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell'ambito della vita privata, nonché nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera esclusivamente qualora sia stata attivata l'estensione "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro". Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell'Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l'Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti. L'Impresa garantisce all'Assicurato il pagamento dell'importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all'Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali. La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni: a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile; b) l'assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile; c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo. B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dell'intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio. C) DIRITTO DI SURROGAZIONE L'Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 codice civile., nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.
Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (selezionabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia Famiglia)	A parziale deroga di quanto disciplinato nella garanzia aggiuntiva "Famiglia", la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dell'Assicurato con il proprio datore di lavoro. Qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi per tutte le garanzie (per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di: - multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale; - spese legali/oneri non espressamente disciplinati dalla copertura.
Rischi esclusi per la garanzia Casa	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La garanzia casa non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti: - in materia di diritto di famiglia e delle successioni;

	- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto nell'articolo per la difesa nei procedimenti penali; - relative o comunque connesse a immobili destinati a uso diverso da quanto previsto dalla garanzia "Casa" e/o la cui ubicazione non è indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari; - relative al contratto con il locatario e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato, salvo quanto previsto per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali e per la procedura di sfratto per morosità; - non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa. La copertura assicurativa non opera se: ▪ i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio ▪ se i locali assicurati hanno una destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti: A) Destinazione dell'abitazione - abitazione principale; - abitazione saltuaria; - abitazione data in locazione, in uso o in comodato. B) Descrizione dell'abitazione - può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso; - può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa; - può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa. Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa. I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa.
--	---

Rischi esclusi per la garanzia Orientamento Giuridico Telefonico	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le consulenze inerenti: - l'attività imprenditoriale; - il lavoro autonomo; - la normativa tributaria e fiscale;
Rischi esclusi per la garanzia Veicoli guidati con patente	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni. La copertura non è operante per le seguenti controverse/procedimenti: - per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo; - se per i veicoli condotti dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;

	- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida in base a quanto previsto dalla vigente legislazione; - se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida: -in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l; -sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 Codice della Strada.
Rischi esclusi per le garanzie aggiuntive Famiglia e Risarcimento Garantito	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano le seguenti ulteriori esclusioni: - in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l' "Estensione controversie con il Datore di Lavoro"; - per le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione; - in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aerei a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei; - in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita degli immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; - in relazione/connessione alla proprietà o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; - in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati; - derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'Estensione "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro"; - non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia. Relativamente alla garanzia Risarcimento garantito (sempre operante a completamento della garanzia Famiglia), non sono considerati terzi : - il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato, - nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

 Ci sono limiti di copertura?	
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
Limiti di copertura (per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti: - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori; - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito	
Limiti di copertura (per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", quando selezionata la garanzia Famiglia)	La copertura non è operante in caso di danno: - causato da ignoti; - derivante da contratto, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione per le controversie con il Datore di Lavoro"; - derivante dalla circolazione stradale; - derivanti da lavoro irregolare; - derivanti da lavoro parasubordinato.
Scoperti, Franchigie, Limiti Di Indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione	
Per tutte le Garanzie	
(per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	- Limite di indennizzo per il secondo legale domiciliatario - Valore in lite minimo
Garanzia Casa	
(per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium";	- Franchigia nel caso di abitazione locata
Garanzia Rimborsi Complementari	
(per le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top")	- Limite di indennizzo per le spese di deposito mezzi dei assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale
Esemplificazione di alcune operatività della copertura	
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) – valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale ▪ valore della controversia: 600 Euro ▪ valore in lite minimo: 250 euro ▪ rimborso: 600 Euro perché il valore della controversia è superiore al valore in lite minimo	
Garanzia Casa (per tutte le Soluzioni) – valore in lite minimo per controversia per spese luce condominiale ▪ valore della controversia: 200 Euro ▪ valore in lite minimo: 250 euro ▪ rimborso: non viene erogato alcun rimborso perché il valore della controversia è inferiore al valore in lite minimo	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro? (per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")	Denuncia di Sinistro – per tutte le garanzie In caso di Sinistro , il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile. Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di

	Sinistro riguardante procedimenti penali per Reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela). Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, per la garanzia Casa, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell'abitazione) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio, sempre per la garanzia Casa, la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell'abitazione) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Termini di indennizzo L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che per le fattispecie elencate di seguito la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di Carenza, durante i quali non vi è copertura: - 90 giorni per le controversie contrattuali; - 180 giorni per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione; - 24 mesi per le controversie di diritto di famiglia. Qualora, però, la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24: - del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa; - del giorno di decorrenza della copertura sostitutiva, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Come posso disdire la copertura?**

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a chi, nell'ambito della vita privata, per scopi diversi da quelli dell'attività imprenditoriale o professionale svolta, vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario per la tutela dei propri interessi con riguardo a: - controversie inerenti la propria abitazione, sia essa di proprietà o data in locazione, in uso, comodata; - controversie inerenti la guida, con regolare Patente, di veicoli e/o natanti; controversie inerenti la vita privata. Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie: ▪ Soluzione Essential: comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico; ▪ Soluzione Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari; ▪ Soluzione Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari; ▪ Soluzione Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, un massimale supplementare per la garanzia Veicoli guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.

**Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.
--

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di liti transfrontaliere, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Tutela Legale

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 975 - 07/03/2020



AllianzNow, la tua protezione in tempo reale

Scarica l'App per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Basta solo il tuo codice fiscale e il numero della tua polizza



Scarica l'App

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali presenti nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario", sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: la persona fisica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa, nonché:

- a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;
- b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;
- c) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, comprese le attività svolte nelle fasi di Negoziazione Assistita e Mediazione Obbligatoria.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l'effetto della stessa.

Condominio: la tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Controversia contrattuale: la controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Fatto illecito: il fatto, causato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Impresa: Allianz S.p.A. .

Indennizzo / Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, in relazione alle garanzie prestate.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrivibile della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: la violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa Tutela Legale, che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa.

Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate.

Transazione: l'accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevencono.

Condizioni di assicurazione

Indice

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 8
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 10
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 10
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 11
7. PREMIO	PAG. 12
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 13
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 15

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **Tutela Legale** è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti.

- **Essential:** comprensiva delle garanzie Casa e Orientamento Giuridico Telefonico;
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa al caso di incidente stradale, e Rimborsi Complementari;
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta delle garanzie Veicoli guidati con Patente, relativa, in questo caso, a tutta la circolazione stradale e Rimborsi Complementari;
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, ferma la combinazione di garanzie e la loro portata, l'eliminazione della Franchigia che sarebbe applicata alla garanzia Casa in caso di scelta di altre Soluzioni, nonché un massimale supplementare per la garanzia Veicoli guidati con Patente, rispetto a quello riservato alle altre Soluzioni, dedicato alle ipotesi di Reati colposi in caso di incidente stradale.

Le Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite con la garanzia aggiuntiva Famiglia e con l'Estensione Controversie col Datore di Lavoro.

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento "**Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**" (di seguito "**Regolamento Allianz Ultra**"), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile **e, in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel "**Regolamento Allianz Ultra**", le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al "**Regolamento Allianz Ultra**" nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con l'**applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa intraprende un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie che coinvolgano l'Assicurato; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, l'Impresa rimborsa le seguenti spese legali/oneri, dallo stesso sostenuti:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Le indennità saranno riconosciute nei limiti fissati dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese per un secondo legale domiciliatario, **unicamente in fase giudiziale ed entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, in caso di radicamento del procedimento in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese per un perito nominato dall'Autorità entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese per un perito nominato dall'Assicurato, con il consenso preventivo dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;

Condizioni di assicurazione

- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Si precisa che le spese attinenti l'esecuzione forzata sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

CASA

Art. 2.2.1 - Casa (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")

Con riferimento all'articolo "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera con riguardo all'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per violazioni di legge o di contratto connesse alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione, del suo contenuto e delle sue pertinenze, **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi; sono comprese le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali di abitazione assicurati, ai sensi dell'art. 1669 codice civile;
- le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la garanzia opera a secondo rischio, ossia **esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile.
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione assicurati, del loro contenuto e delle loro pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- le controversie derivanti da contratti relativi all'abitazione assicurata, al suo contenuto e alle sue pertinenze;
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione assicurati, a condizione che l'Assicurato sia il conduttore;
- le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale, **che non superino la durata massima di sei mesi**, nei quali l'Assicurato sia il conduttore.

Qualora i locali di abitazione assicurati siano di proprietà dell'Assicurato e siano concessi in locazione a terzi per uso abitativo, compreso l'eventuale ufficio e/o studio professionale coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa, la copertura assicurativa è operante anche per le azioni intraprese nei confronti del conduttore, **limitatamente alle seguenti fattispecie, entro i limiti temporali indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**:

- riscossione dei canoni di locazione e delle spese condominiali;
- procedura di sfratto per morosità.

La copertura opera anche nel caso in cui i locali di abitazione siano adibiti ad attività di affittacamere o di bed & breakfast, **a condizione che l'attività**:

- sia esercitata dall'Assicurato all'interno della sua Abitazione principale, in stanze coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa e che il numero complessivo dei posti letto non sia superiore a 6;
- sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- sia esercitata conformemente alle disposizioni regionali vigenti e alle successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che la copertura assicurativa **non comprende le controversie relative o connesse all'esercizio delle attività ricettive** sopra menzionate, svolte nei locali interessati dalla garanzia.

Nel caso si assicuri l'Abitazione principale e l'Assicurato decida di trasferire la propria residenza in altra abitazione, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nell'indirizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sia nel nuovo indirizzo.

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata **purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni**:

- l'Assicurato comunichi per iscritto all'Impresa la data di inizio del trasloco;
- la nuova abitazione costituisca l'abitazione principale dell'Assicurato, sia ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e abbia caratteristiche conformi a quanto previsto dall'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa".

In assenza di tali condizioni, la copertura non opera.

Condizioni di assicurazione

La copertura assicurativa è prestata tra le ore 24 del giorno di inizio del trasloco, riportato nella comunicazione pervenuta all'Impresa dall'Assicurato, e le ore 24 del 10° giorno feriale successivo. **La data di inizio del trasloco deve essere successiva a quella della comunicazione.**

Relativamente alla nuova abitazione, la copertura assicurativa è prestata con l'**applicazione di eventuali Carenze e/o Franchigie e/o Limiti di indennizzo** indicati nella Scheda Tecnica di Ambito in relazione alla garanzia Casa. Il Contraente dovrà comunque **regolarizzare la posizione assicurativa**, chiedendo all'Impresa la sostituzione della copertura assicurativa.

AMBITO PENALE

- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela, da parte dell'Assicurato, a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, **ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.**

ORIENTAMENTO GIURIDICO TELEFONICO

Art. 2.2.2 - Orientamento Giuridico telefonico (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top"*)

L'Assicurato, telefonando al numero verde **Allianz 800/68.68.68**, in funzione 24 ore su 24, potrà:

- usufruire di prestazioni di orientamento giuridico di prima necessità, su leggi e normative italiane relative a problemi della vita privata;
- ottenere le seguenti informazioni sul funzionamento della copertura assicurativa:
 - se un caso in cui è coinvolto è previsto dalla copertura;
 - come attivare la copertura in modo corretto;
 - come l'Impresa gestisce la pratica di sinistro.

VEICOLI GUIDATI CON PATENTE

Art. 2.2.3 - Veicoli guidati con Patente (*Valido esclusivamente per la soluzione "Plus"*)

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, **non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.**

La garanzia opera:

- a favore dell'Assicurato, alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;

Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.

La garanzia **opera esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO PENALE

- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a incidenti stradali;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a incidenti stradali, **ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.**
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a incidenti stradali.

Art. 2.2.4 - Veicoli guidati con Patente (*Valido esclusivamente per la soluzione "Premium"*)

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", questa garanzia opera in relazione ai veicoli a motore conducibili con Patenti di categoria AM, A, A1, A2, B e/o ai natanti conducibili con Patente di categoria A, per i quali, al momento del sinistro, **non sia richiesto un certificato di abilitazione professionale.**

La garanzia opera:

- a favore dell'Assicurato alla guida di veicoli/natanti propri o di terzi;
- a favore dei conducenti autorizzati, alla guida di veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;
- a favore dei trasportati su veicoli/natanti di proprietà dell'Assicurato;

Si precisa che la garanzia opera inoltre in relazione alle roulotte, anche quando sganciate dal veicolo trainante.

Condizioni di assicurazione

La garanzia opera **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE

- l'azione per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti a noleggio e/o in leasing privato;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli/natanti di cortesia di proprietà di concessionari/riparatori.

AMBITO PENALE

- la difesa nei procedimenti per Reati colposi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale, **ma solo se** detti procedimenti si concludano con **sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale** ;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente in seguito a qualunque evento legato alla circolazione stradale.

Art. 2.2.5 - Veicoli guidati con Patente (*Valido esclusivamente per la soluzione "Top"*)

In aggiunta a quanto disciplinato per la Soluzione "Premium" dal precedente articolo 2.2.4 "Veicoli guidati con Patente", **la cui disciplina contrattuale resta ferma ed invariata in ogni suo aspetto ed alla quale si rimanda**, l'impresa assicura un massimale supplementare, indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, in aggiunta al massimale della garanzia, dedicato esclusivamente alla difesa nei procedimenti penali a seguito di incidenti stradali.

Art. 2.2.6 - Rimborsi Complementari per veicoli guidati con patente (*Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top" a completamento della garanzia Veicoli guidati con Patente*)

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", la copertura assicurativa vale per:

- il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento dei veicoli assicurati dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina; l'Assicurato deve **far pervenire all'Impresa** la documentazione comprovante le spese sostenute;
- Il rimborso delle spese necessarie al riottenimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente. L'Assicurato **deve far pervenire all'Impresa** la documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
- le spese di deposito dei veicoli assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale, **entro il limite indicato** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive (*Valido esclusivamente per le soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", se è selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia*)

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte con il pagamento di un premio aggiuntivo dal Contraente solo nell'ambito delle Soluzioni espressamente indicate per ciascuna di esse e sono operanti solo se sono richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Famiglia

Con riferimento all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo", la garanzia opera in relazione alla vita privata e familiare dell'Assicurato e dunque in relazione a fatti e rapporti giuridici estranei alla vita lavorativa, professionale o imprenditoriale e comunque quando riguardano condotte aventi scopi diversi da quelli dell'attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

La garanzia opera **esclusivamente** per le seguenti fattispecie:

AMBITO CIVILE

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
 - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
 - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;
- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto in qualità di:
 - passeggero di qualsiasi veicolo a motore o natante;
 - pedone;

Condizioni di assicurazione

- conducente di biciclette e/o di qualsiasi altro veicolo per il quale non sia necessario essere in possesso di regolare patente di guida;
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dall'Assicurato, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce;
- le controversie nelle quali l'Assicurato sia convenuto in qualità di civile responsabile per danni extracontrattuali arrecati a terzi, a condizione che lo stesso abbia stipulato ed attivato una polizza di responsabilità civile per lo specifico rischio. In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile la garanzia opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, 3° comma codice civile**; nel caso in cui, invece, la polizza di responsabilità civile, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente garanzia opera a primo rischio**, cioè immediatamente e integralmente. L'Assicurato è tenuto a **provare all'Impresa l'esistenza e l'operatività della suddetta polizza** di responsabilità civile;
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, a condizione che siano regolarmente assunti. La copertura vale anche a favore di tali addetti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato, sempre a condizione che siano regolarmente assunti;
- le controversie relative all'uso di aerei a motore, a condizione che l'Assicurato rivesta la qualifica di passeggero di viaggi aerei, con esclusione dei casi di utilizzo, anche come passeggero, di aerei per gare, competizioni e relative prove **a meno che si tratti di regolarità pura**.

Si precisa che, in relazione all'operatività della copertura riferita esclusivamente all'ambito della vita privata, la garanzia copre anche le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali.

DIRITTO DI FAMIGLIA: ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La copertura assicurativa vale, sempre relativamente all'ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell'ambito del diritto di famiglia:

- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
- separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l'unicità del massimale.

Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, la copertura vale **esclusivamente sul presupposto** che il procedimento di separazione fra i coniugi abbia dato luogo a un Sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito dall'Impresa e **a condizione che sussista continuità di copertura** almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la Somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all'atto della proposizione della nuova domanda.

Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.

La copertura, inoltre, è operante in caso di:

- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;
- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per l'istituzione/revoca di un Amministratore di Sostegno, di cui agli articoli 407 e 431 del codice civile, a favore di un parente o di un congiunto.

AMBITO PENALE

- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte **a condizione che il soggetto querelato sia rinviato a giudizio**. Nel caso in cui, però, l'Assicurato attivi un procedimento penale nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2.3.2 "Risarcimento Garantito", l'eventuale mancato radicamento del procedimento penale a carico del terzo non precluderà la facoltà di agire in sede civile;
- la difesa nei procedimenti per Reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi, **ma solo se detti procedimenti si concludano con sentenza di assoluzione passata in giudicato o se il titolo di Reato venga derubricato da doloso a colposo o se il Reato si estingua per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale**;
- la difesa nei procedimenti per Reati dolosi commessi da minori. In questo caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza.

Art. 2.3.2 - Risarcimento Garantito

La garanzia è sempre operante a completamento della garanzia Famiglia di cui all'articolo precedente e agisce con le modalità di seguito descritte.

Condizioni di assicurazione

A) PERSONE E RISCHI ASSICURATI

La copertura assicurativa viene prestata a favore dell'Assicurato che abbia subito un danno a causa di terzi nell'ambito della vita privata, nonché nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato. In tale ultimo ambito, qualora la controversia riguardi i rapporti con il proprio datore di lavoro, la garanzia opera **esclusivamente qualora sia stata attivata l'estensione** di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro".

Per le controversie dipendenti o comunque connesse al rapporto di lavoro subordinato, la copertura è prestata a favore dell'Assicurato che rivesta la qualifica di operaio, impiegato, quadro, funzionario, dirigente. **Sono escluse le controversie che traggano origine da altri rapporti in essere tra l'Assicurato e il datore di lavoro, quali lo svolgimento di funzioni di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Consigliere, Revisore dei conti.**

L'Impresa garantisce all'Assicurato il pagamento dell'importo che lo stesso deve ricevere da terzi, in relazione alle somme che questi siano tenuti a pagare per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati all'Assicurato per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali.

La copertura assicurativa opera esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) deve essere individuato il terzo civilmente responsabile;
- b) l'assicurato si obbliga ad agire in giudizio nei confronti del terzo civilmente responsabile;
- c) deve essere giudizialmente accertata la responsabilità del terzo.

B) COESISTENZA DI ALTRE POLIZZE

In caso di coesistenza di altre polizze che assicurino i danni a cose, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato quanto ancora eventualmente dovesse rimanere a suo credito a seguito dell'intervento delle altre polizze che coprono il medesimo rischio.

C) DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa in ogni caso di pagamento è surrogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 codice civile, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile per le somme dalla stessa pagate.

Art. 2.3.3 - Estensione Controversie con il Datore di Lavoro (*Valido esclusivamente se è selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia*)

A parziale deroga di quanto disciplinato all'articolo 2.3.1 "Famiglia", la copertura è estesa alle controversie di lavoro subordinato dell'Assicurato con il proprio datore di lavoro.

Qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro davanti agli organi di giustizia amministrativa.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top"*)

Dalla copertura assicurativa è escluso il pagamento di:

- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie** comminate in via amministrativa;
- **sanzioni pecuniarie** sostitutive di pene detentive brevi;
- **spese** connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose, salvo quanto previsto dalla garanzia rimborsi complementari in tema di deposito del veicolo a seguito di incidente stradale;
- **spese legali/oneri non espressamente disciplinati all'articolo 2.1 "Cosa assicuriamo".**

Art. 3.2 - Rischi esclusi per la garanzia Casa

In relazione alla garanzia Casa, la copertura non è operante con riguardo alle controversie/procedimenti:

- in materia di diritto di **famiglia** e delle **successioni**;
- in materia di diritto **tributario, fiscale o amministrativo**, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa" per la difesa nei procedimenti penali;
- relative o comunque connesse a **immobili destinati a uso diverso** da quanto previsto nell'articolo 3.2 "Rischi esclusi per la garanzia Casa" e/o la cui **ubicazione non è indicata** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- in materia di contratti **preliminari di compravendita** o di **contratti di compravendita degli immobili** ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- in materia di diritti di **brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale**, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di **agenzia**;
- di lavoro subordinato con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari;
- relative al contratto con il **locatario** e il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2.1 "Casa", per le azioni esperite nei confronti del conduttore per la riscossione dei **canoni di locazione** e delle **spese condominiali** e per la procedura di **sfratto per morosità**;
- non espressamente menzionate tra le fattispecie previste dalla garanzia Casa.

Condizioni di assicurazione

Inoltre la garanzia Casa non opera se:

- i locali assicurati non sono posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio;
- se i locali assicurati hanno una **destinazione e/o descrizione difforme da una delle seguenti**:

A) Destinazione dell'abitazione

- abitazione principale;
- abitazione saltuaria;
- abitazione data in locazione, in uso o in comodato.

B) Descrizione dell'abitazione

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato, ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e che la stessa, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani, a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e siano coesistenti e intercomunicanti; qualora non lo fossero l'abitazione, così sviluppata, deve costituire comunque un'unica unità abitativa.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale, **a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.**

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast, salvo quanto espressamente disciplinato in tal senso nella garanzia Casa.

Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia **Orientamento Giuridico telefonico** (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")

In relazione alla garanzia Orientamento Giuridico telefonico, la copertura non è operante per le consulenze inerenti:

- l'attività imprenditoriale;
- il lavoro autonomo;
- la normativa tributaria e fiscale.

Art. 3.4 - Rischi esclusi per la **garanzia Veicoli guidati con Patente** (Valido per le Soluzioni, "Plus", "Premium" e "Top")

In relazione alle garanzie Veicoli guidati con Patente di cui alle Soluzioni "Plus", "Premium" e "Top", la copertura non è operante per le seguenti controversie/procedimenti:

- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le **sanzioni** comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di ritiro/sospensione della patente e/o per il dissequestro del veicolo;
- se per i veicoli condotti dall'Assicurato **non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione** ai sensi di legge;
- se il conducente non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione vigente per quanto riguarda l'**inadempimento** dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla **partecipazione a gare o competizioni sportive** e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- se il conducente **non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida** in base a quanto previsto dalla vigente legislazione;
- se il conducente ha violato la normativa relativa al divieto di guida:
 - in stato di **ebbrezza**, di cui all'art. 186 Codice della Strada, in caso di tasso alcolemico con percentuale maggiore di 1,5 g/l;
 - sotto l'effetto di **sostanze stupefacenti** di cui all'art. 187 Codice della Strada.

Art. 3.5 - Rischi esclusi per la **garanzia aggiuntiva Famiglia** (Valido solo se selezionata la garanzia aggiuntiva Famiglia)

In relazione alla garanzia Famiglia, la copertura non è operante:

- in materia di diritto **tributario, fiscale o amministrativo**, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali e per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
- per le controversie in materia di diritto di **famiglia** e delle **successioni** in genere, ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
- in relazione a fatti originati dalla proprietà o dall'uso di **aerei** a motore; salvo quanto previsto per il passeggero di viaggi aerei;
- in materia di contratti **preliminari di compravendita** o di **contratti di compravendita degli immobili** ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- in materia di diritti di **brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale**, di rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratto di **agenzia**;
- in relazione/connessione alla **proprietà o all'uso di veicoli a motore o alla navigazione e giacenza in acqua di natanti** soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- in relazione a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;

Condizioni di assicurazione

- derivanti dall'**attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato**, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro, qualora richiamata l'estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
- non espressamente menzionate tra le fattispecie coperte dalla Garanzia aggiuntiva Famiglia.

Art. 3.6 - Rischi esclusi per la **garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito**

In relazione alla garanzia "Risarcimento garantito", sempre operante a completamento della garanzia Famiglia, non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, i genitori, i figli dell'Assicurato,
- nonché qualsiasi altra persona con lui convivente, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie** (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da **fatto doloso** dell'Assicurato, salvo quanto previsto per la difesa nei procedimenti penali per i figli minori;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente **asbesto**;
- di valore inferiore al limite minimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.2 - Limiti di copertura della **garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito**

In relazione alla garanzia aggiuntiva "Risarcimento Garantito", la copertura non è operante in caso di danno:

- causato da **ignoti**;
- **derivante da contratto**, ad eccezione di quanto espressamente previsto in materia di lavoro, qualora richiamata la relativa estensione di cui all'articolo 2.3.3 "Estensione Controversie con il Datore di Lavoro";
- derivante dalla **circolazione stradale**;
- derivanti da lavoro **irregolare**;
- derivanti da lavoro **parasubordinato**.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale della garanzia Casa

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**.

Art.5.2 - Validità territoriale della garanzia Veicoli guidati con Patente

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**.

Limitatamente al caso di veicoli a noleggio a breve termine, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni**.

Art.5.3 - Validità territoriale della garanzia Risarcimento Garantito

La copertura è prestata esclusivamente per i fatti avvenuti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana.

Art.5.4 - Validità territoriale della garanzia Famiglia e dell'Estensione Controversie con il Datore di Lavoro

La copertura assicurativa vale per i fatti avvenuti in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni**.

Limitatamente alle fattispecie disciplinate al capoverso DIRITTO DI FAMIGLIA/ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, la copertura è **limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano**.

Condizioni di assicurazione

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile.

Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di sinistro riguardante procedimenti penali per Reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso. L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 6.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 6.3 - Gestione del sinistro

■ GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, l'Impresa verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita direttamente dall'Impresa, che effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.

Nei casi in cui la gestione stragiudiziale del sinistro non sia possibile e/o utilmente perseguibile da parte dell'Impresa, o vi sia conflitto di interessi tra la stessa e l'Assicurato, l'Impresa autorizza l'incarico ad un legale.

■ SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Prevvia autorizzazione dell'Impresa, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, che si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà inoltre la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale conferito.

L'Assicurato avrà anche la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

■ FASE GIUDIZIALE

L'attività giudiziale, compresi anche eventuali gradi di giudizio successivi al primo, deve essere specificamente autorizzata preventivamente dall'Impresa, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

■ OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA

L'Impresa non rimborserà oneri o spese per attività legali/peritali/arbitrali, che non siano state preventivamente autorizzate. L'Assicurato non può quindi dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Condizioni di assicurazione

Per quanto riguarda le spese legali, in ogni caso il rimborso all'Assicurato **non potrà essere superiore al limite** che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte**.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

■ DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna.

Art. 6.4 - Gestione del sinistro Risarcimento Garantito *(Valido per la sola garanzia aggiuntiva Risarcimento Garantito)*

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato, **nei limiti del massimale** indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, le somme liquidate, che non siano state recuperate dal terzo, **a seguito della sentenza passata in giudicato** nella misura che sarà determinata dal Giudice competente.

Il legale incaricato ha l'obbligo di notificare la sentenza alla controparte non appena venga a conoscenza dell'avvenuto deposito della stessa.

Il rimborso sarà effettuato in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, previo esperimento di un tentativo di esecuzione forzata.

L'Impresa provvederà al rimborso in caso di verbale di pignoramento negativo. In caso di pignoramento per importi non congrui rispetto alle cifre da rimborsare, l'Impresa provvederà al pagamento della differenza rispetto alle somme realizzate a seguito della compravendita dei beni pignorati.

Nei casi in cui la sentenza preveda un pagamento sotto forma di rendita, l'Impresa si obbliga al pagamento della rendita stabilita nella sentenza, con le frequenze e con i termini ivi indicati, nei limiti del massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 6.5 - Termini di indennizzo

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 4% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il premio può essere pagato tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile** il premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

■ Procedura SDD

Per la prima rata di premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'"indice ISTAT di riferimento annuale"** (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto ma di durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.5 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio o, in caso di frazionamento, la prima rata di premio.**

Altrimenti resta sospesa e avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** fermo il diritto dell'Impresa al pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità,** l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito, in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2 .**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.2a - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Insorgenza del sinistro e periodi di carenza della copertura assicurativa (*Valido per tutte le garanzie di tutte le Soluzioni*)

L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Qualora tale violazione si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente copertura dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività della stessa, **salvo che per le fattispecie elencate**, per le quali la copertura opera per violazioni di legge o di contratto verificatisi dopo i seguenti periodi di **Carenza**:

- **90 giorni** per le controversie contrattuali;
- **180 giorni** per le azioni nei confronti del conduttore, in caso di abitazione concessa in locazione;
- **24 mesi** per le controversie di diritto di famiglia.

Qualora, però, la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, un Ambito di rischio Tutela Legale riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- **del giorno di decorrenza della precedente copertura** assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
- **del giorno di decorrenza della copertura sostituita**, limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

Si precisa, inoltre, che le carenze di cui sopra non si applicano mai nel caso in cui la copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.

La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, **a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura.**

Art. 8.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Allianz Ultra", richiamato all'articolo 1.2.. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.** La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.

Condizioni di assicurazione

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa**.

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 9.7 - Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.

